



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 luglio 2008
(OR. en)**

10428/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0224 (CNS)**

PECHE 136

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla protezione degli
ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli
attrezzi da pesca di fondo

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

del

**relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi
degli attrezzi da pesca di fondo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. Tali strumenti internazionali impongono agli Stati l'obbligo di cooperare ai fini della conservazione delle risorse biologiche d'alto mare e prescrivono che tale cooperazione sia attuata direttamente dagli Stati o nell'ambito di accordi o organizzazioni subregionali o regionali di gestione della pesca.
- (2) La mancanza di un accordo o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non esime gli Stati dall'obbligo ad essi imposto dal diritto del mare di adottare, nei confronti dei loro cittadini, le misure necessarie per la conservazione delle risorse biologiche d'alto mare e per la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili dagli effetti nocivi delle attività di pesca.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, prevede che la politica comune della pesca debba applicare l'approccio precauzionale adottando le misure intese a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere misure di emergenza se è stato constatato un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato.

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

- (4) La Comunità si è impegnata a favore della conservazione di ecosistemi marini quali scogliere, montagne sottomarine, coralli di profondità, camini idrotermali e banchi di spugne. Numerosi dati scientifici suggeriscono che le attività di pesca praticate con attrezzi di fondo rischiano di compromettere l'integrità di tali ecosistemi. La Comunità ha già adottato provvedimenti intesi a vietare la pesca di fondo in zone delle acque comunitarie in cui sono stati identificati tali ecosistemi. Essa ha inoltre partecipato all'adozione di analoghe misure in alto mare che rientrano nell'ambito di competenza di tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca incaricate di disciplinare la pesca di fondo. Ha altresì contribuito attivamente all'istituzione di nuovi accordi o organizzazioni, affinché tutte le regioni oceaniche del pianeta siano soggette ad adeguati regimi regionali di gestione della pesca e di conservazione delle risorse. In alcune zone d'alto mare, tuttavia, l'istituzione di organismi di questo tipo presenta difficoltà significative.
- (5) Con la risoluzione 61/105 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata l'8 dicembre 2006, la comunità internazionale ha riconosciuto l'urgente necessità di prendere misure intese a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili dagli effetti distruttivi delle attività di pesca di fondo attraverso una regolamentazione rigorosa di tali attività ad opera di accordi o organizzazioni regionali di gestione della pesca o attraverso una disciplina imposta dagli Stati alle navi battenti la loro bandiera operanti in zone in cui tali accordi o organizzazioni non sono stati istituiti.

L'Assemblea generale ha formulato orientamenti sul tipo di misure da adottare a tale scopo. I lavori compiuti in sede FAO per elaborare orientamenti internazionali sulla gestione di tali attività di pesca nel quadro del codice di condotta per la pesca responsabile hanno anch'essi grande importanza ai fini della concezione e dell'adozione di tali misure, nonché per la loro attuazione da parte degli Stati membri.

- (6) Una parte non trascurabile della flotta comunitaria pratica la pesca di fondo in zone non regolamentate da accordi o organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti per la disciplina di tali attività di pesca e nelle quali è improbabile che accordi o organizzazioni di questo tipo siano istituiti a breve termine. Ferma restando la necessità di proseguire gli sforzi volti a colmare le lacune esistenti a livello di copertura spaziale del sistema internazionale di gestione della pesca, la Comunità deve adempiere agli obblighi che le incombono in virtù del diritto del mare riguardo alla conservazione delle risorse biologiche marine nelle zone considerate ed è quindi tenuta ad imporre opportuni provvedimenti alle proprie flotte. L'azione della Comunità in tal senso deve essere conforme agli orientamenti forniti dall'Assemblea generale nella risoluzione 61/105.
- (7) Una delle principali raccomandazioni formulate dall'Assemblea generale riguarda la necessità di porre in essere misure che consentano di valutare, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, se talune attività di pesca di fondo rischiano di produrre effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili e, in caso affermativo, garantire che tali attività siano gestite in modo da prevenire tali effetti negativi o non siano autorizzate.

- (8) Per attuare tale raccomandazione è necessario che i pescherecci interessati siano autorizzati ad operare in virtù di un permesso di pesca speciale rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali¹, e del regolamento (CE) n. 2943/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio². Occorre inoltre che il rilascio e la validità del permesso suddetto siano subordinati a condizioni specifiche volte a garantire che l'impatto delle attività di pesca autorizzate sia stato adeguatamente valutato e che le stesse siano esercitate in base a tale valutazione.
- (9) L'attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Assemblea generale esige altresì che siano adottate opportune misure di controllo volte a garantire l'osservanza delle condizioni cui è subordinato il rilascio dei permessi. Tali misure comprendono la presenza di osservatori a bordo delle navi e disposizioni specifiche in materia di sorveglianza satellitare (sistema VMS) applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema in aggiunta alle disposizioni fissate dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite³.

¹ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

² GU L 308 del 21.12.1995, pag. 15.

³ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

- (10) L'identificazione di ecosistemi marini vulnerabili in zone non regolamentate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca è tuttora in corso e le informazioni scientifiche disponibili a questo riguardo sono relativamente limitate. Per questo motivo, è imperativo vietare l'utilizzo di attrezzi di fondo in zone che non sono state sottoposte ad una valutazione scientifica adeguata in ordine ai rischi di effetti negativi significativi che tali attività di pesca potrebbero avere sugli ecosistemi marini vulnerabili.
- (11) L'inosservanza di condizioni specifiche quali quelle relative a zone non sottoposte a valutazione, il funzionamento del sistema di controllo dei pescherecci via satellite e l'obbligo di cambiare zona di pesca ove si riscontri la presenza inaspettata di un ecosistema marino vulnerabile può produrre danni irreparabili a tali ecosistemi e merita pertanto di essere inclusa nell'elenco delle infrazioni gravi contenuto nel regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca.¹.

¹ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

- (12) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹²; detto regolamento è pienamente applicabile al trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i diritti delle persone interessate in materia di accesso, rettifica, blocco e cancellazione dei dati e di notifica a terzi, che non sono quindi ulteriormente precisati nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo in alto mare.
2. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari operanti:
 - a) in zone di competenza di un accordo o un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente per la disciplina di tali attività di pesca;

¹² GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- b) in zone per le quali è in via di istituzione un'organizzazione regionale di gestione della pesca, se i partecipanti a tale processo hanno concordato misure provvisorie volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili dagli effetti distruttivi derivanti dall'impiego di attrezzi di fondo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “ecosistema marino”: un complesso dinamico di comunità vegetali, animali e di microrganismi, con il rispettivo ambiente abiotico, che interagisce come unità funzionale;
- b) “ecosistema marino vulnerabile”: qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell'ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, dagli effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda. Gli ecosistemi più vulnerabili sono quelli che sono facilmente perturbati e che inoltre impiegano tempo a ristabilirsi, oppure possono non ristabilirsi più;

- c) "effetti negativi significativi": gli effetti (valutati individualmente, in combinazione o cumulativamente) che mettono in pericolo l'integrità dell'ecosistema in un modo che nuoce alla capacità delle popolazioni di riprodursi e che riduce la produttività naturale a lungo termine degli habitat, o causa una diminuzione importante, più che temporanea, della diversità delle specie, degli habitat o dei tipi di pesci nelle acque comunitarie;
- d) "attrezzi di fondo": attrezzi utilizzati, durante le normali operazioni di pesca, a contatto del fondo marino, comprese le reti a strascico, le draghe, le reti da poste ancorate, i palangari fissi, le nasse e le trappole.

Articolo 3

Permesso di pesca speciale

1. I pescherecci della Comunità che intendono esercitare le attività di pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono in possesso di un permesso di pesca speciale.
2. Il permesso di pesca speciale è rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 ed è soggetto alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 4
Condizioni per il rilascio

1. Le domande per il rilascio di un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, devono essere accompagnate da un piano di pesca particolareggiato che specifica in particolare:
 - a) la zona di pesca prevista,
 - b) la specie bersaglio,
 - c) il tipo di attrezzo e la profondità di utilizzo dello stesso e
 - d) la configurazione del profilo batimetrico del fondo marino nelle zone in cui si intende operare, ove tali informazioni non sono già a disposizione delle autorità competenti dello Stato di bandiera interessato.

2. Il rilascio di un permesso di pesca speciale da parte delle autorità competenti è subordinato ad una valutazione dell'impatto potenziale delle attività di pesca che intende esercitare la nave richiedente, dalla quale risulti che tali attività non rischiano di produrre effetti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.

3. Per realizzare la valutazione di cui al paragrafo 2 le autorità competenti si basano sulle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili riguardanti l'ubicazione di ecosistemi marini vulnerabili nelle zone in cui intendono operare i pescherecci interessati. Tali informazioni comprendono, sempreché siano disponibili, dati scientifici che consentano di stimare la probabilità di incontrare tali ecosistemi. La procedura di valutazione prende in considerazione gli elementi pertinenti messi in evidenza dagli studi realizzati da esperti scientifici indipendenti.
4. La valutazione del rischio degli effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili effettuata nel quadro della valutazione di cui al paragrafo 2 tiene conto, se del caso, delle differenti condizioni in cui si trovano, da un lato, le zone in cui le attività di pesca con attrezzi di fondo sono praticate in modo abituale e, dall'altro, le zone in cui tale tipo di attività di pesca non è praticato oppure è praticato soltanto occasionalmente.
5. La valutazione di cui al paragrafo 2 è realizzata dalle autorità competenti secondo criteri di precauzione. Qualora non riescano a stabilirne l'esatta entità, le autorità competenti considerano che gli effetti negativi prospettati dai pareri scientifici hanno carattere significativo.

6. Se la valutazione conclude che le attività previste dal piano di pesca rischiano di produrre effetti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili, le autorità competenti specificano i rischi stimati e danno ai richiedenti la possibilità di modificare il piano di pesca in modo da evitarli. Se il piano di pesca non viene modificato le autorità competenti negano il rilascio del permesso di pesca speciale.

Articolo 5

Condizioni di validità

1. Il permesso di pesca speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, precisa espressamente che le attività di pesca realizzate a titolo di tale permesso devono, in qualsiasi momento, essere conformi al piano di pesca presentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.
2. Se per circostanze che esulano dal controllo della persona responsabile delle operazioni della nave occorre modificare i piani presentati, la persona responsabile ne informa senza indugio le autorità competenti, specificando le modifiche previste del piano originale. Le autorità competenti esaminano tali modifiche e non autorizzano che siano apportate se esse comportano un trasferimento delle attività verso zone che ospitano o che potrebbero ospitare ecosistemi marini vulnerabili.

3. In caso di mancata conformità al piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in circostanze diverse da quelle specificate al paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di bandiera ritira il permesso di pesca rilasciato al peschereccio interessato.

Articolo 6

Zone non sottoposte a valutazione

1. Nelle zone in cui non è stata effettuata né resa disponibile un'adeguata valutazione scientifica, è vietato l'utilizzo di attrezzi di fondo. Tale divieto sarà oggetto del riesame del presente regolamento previsto all'articolo 13.
2. Sono consentite le attività di pesca demersale alle condizioni previste nel presente regolamento, laddove la valutazione scientifica indichi che gli ecosistemi marini vulnerabili rimangono impregiudicati.

Articolo 7

Scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili

1. Se, durante le operazioni di pesca, un peschereccio scopre un ecosistema marino vulnerabile, esso sospende immediatamente le attività di pesca o evita di dare inizio a tali attività nel sito in questione. Il peschereccio riprende ad operare solo dopo aver raggiunto un sito alternativo a una distanza di almeno cinque miglia nautiche dal punto in cui è stato individuato l'ecosistema vulnerabile, sempre all'interno della zona prevista nel piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Se nel sito alternativo di cui al paragrafo 1 viene scoperto un altro ecosistema marino vulnerabile, la nave continua a spostarsi secondo le modalità definite nello stesso paragrafo fino a raggiungere una posizione che non presenti ecosistemi vulnerabili.
3. Il peschereccio segnala senza indugio alle autorità competenti gli ecosistemi marini vulnerabili eventualmente individuati, fornendo precise informazioni circa la natura e l'ubicazione di tali ecosistemi, nonché la data, l'ora e le circostanze in cui è avvenuta la scoperta.

Articolo 8

Chiusura di zona

1. Gli Stati membri, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili sull'esistenza, accertata o probabile, di ecosistemi marini vulnerabili nella regione in cui operano i loro pescherecci, identificano le zone che devono essere chiuse alla pesca con attrezzi di fondo. Gli Stati membri attuano senza indugio tali provvedimenti di chiusura nei confronti dei loro pescherecci e notificano immediatamente la chiusura alla Commissione. La Commissione trasmette l'informazione a tutti gli Stati membri senza indugio.
2. Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione, se opportuno, presenta proposte al Consiglio, conformemente all'articolo 37 del trattato, per l'adozione di misure comunitarie destinate ad attuare le chiusure di zone, sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri oppure di propria iniziativa.

Articolo 9

Sistema di controllo via satellite

1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2244/2003, in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio il comandante di quest'ultimo comunica la sua posizione allo Stato di bandiera ogni due ore.
2. Una volta rientrata in porto, la nave non può salpare nuovamente prima che le autorità competenti abbiano constatato che l'impianto di localizzazione via satellite funziona adeguatamente.

Articolo 10

Infrazioni gravi

1. Le attività di pesca esercitate a partire dal momento in cui il peschereccio ha cessato di conformarsi al suo piano di pesca, in circostanze diverse da quelle specificate all'articolo 5, paragrafo 2, sono assimilate alle attività svolte in assenza di un permesso di pesca e, pertanto, ad un comportamento che viola gravemente le norme della politica comune della pesca.
2. La reiterata inosservanza degli obblighi previsti agli articoli 6, 7 e 9 è assimilata ad un comportamento che viola gravemente le norme della politica comune della pesca.

Articolo 11

Osservatori

1. Osservatori sono presenti a bordo di tutte le navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Gli osservatori sorvegliano le attività di pesca delle navi per l'intera durata di esecuzione del piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il numero di osservatori presenti per le attività di pesca in una determinata zona di pesca è riesaminato ...*.

2. L'osservatore:
 - a) annota in modo indipendente le informazioni sulle catture ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca¹, presentandole in un formato identico a quello utilizzato per il giornale di bordo;
 - b) prende nota di eventuali modifiche del piano di pesca di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
 - c) documenta eventuali scoperte inaspettate di ecosistemi marini vulnerabili i cui all'articolo 7, compresa la raccolta di informazioni rilevanti ai fini della protezione del sito;

* GU: un anno dopo la pubblicazione del presente regolamento.

¹ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).

- d) registra le profondità a cui è utilizzato l'attrezzo;
 - e) presenta una relazione alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro i venti giorni successivi alla conclusione del periodo di osservazione. Una copia di tale relazione è inviata alla Commissione entro trenta giorni successivi alla ricezione di una richiesta scritta.
3. L'osservatore non può essere:
- a) un parente del comandante della nave o di un altro ufficiale in servizio sulla nave alla quale è stato assegnato;
 - b) un dipendente del comandante della nave alla quale è stato assegnato;
 - c) un dipendente del rappresentante del comandante;
 - d) un dipendente di una società controllata dal comandante o dal suo rappresentante;
 - e) un parente del rappresentante del comandante.

Articolo 12

Obblighi di comunicazione

1. Nella misura in cui i pescherecci battenti la loro bandiera rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ogni semestre dell'anno civile e entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale semestre, una relazione indicante:

- a) oltre alle informazioni previste all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2847/93, le catture effettuate dai pescherecci di cui all'articolo 1, ripartite per trimestre, per tipo di attrezzo e per specie e calcolate sulla base dei dati registrati nei giornali di bordo, tra cui la completa registrazione delle giornate di pesca trascorse fuori dal porto, e delle relazioni presentate dagli osservatori;
 - b) il rispetto dei piani di pesca e dei requisiti fissati agli articoli 6, 7 e 8 da parte dei pescherecci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e le misure adottate per porre rimedio alle inosservanze e alle infrazioni gravi di cui all'articolo 10 e per sanzionare tali comportamenti;
 - c) informazioni riguardanti l'attuazione dell'articolo 8.
2. Le relazioni presentate conformemente al paragrafo 1 sono accompagnate dall'insieme delle valutazioni d'impatto realizzate dagli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, nel corso del periodo di riferimento di sei mesi.
 3. La Commissione mette le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 a disposizione del pubblico, anche tramite la FAO, e le trasmette senza indugio agli organismi scientifici competenti nonché agli Stati membri che lo richiedono.

Articolo 13

Riesame

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2010. La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
